



via A. La Marmora, 66
90143 – Palermo
Tel 091 342074
C.F. 80015360821
C.M. PASL01000V

Contatti:

Pasl01000V@istruzione.it

Pasl01000V@pec.istruzione.it

liceoartisticocatalano.edu.it

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO SU ATTIVITA' NEGOZIALI:
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
PER COSTITUZIONE, TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI,
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA** la normativa sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, da D.Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO** il D.l. n.129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"
- VISTA** la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 con orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a partire dal 1 luglio 2023
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*», per quanto applicabili
- VISTE** le "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) - Quaderno n. 1 Giugno 2019" del 27 giugno 2019" aggiornate a:
- Legge 30 dicembre 2018, n.145;
 - D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n.12;
 - D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14;
 - Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"
 - DL 18 aprile 2019, n. 23 – cd Decreto "Sblocca Cantieri" convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; (i) la Legge 27 dicembre



2019, n. 160 (cd “Legge di Bilancio 2020”); (ii) il DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertitore nella Legge 19 dicembre 2019, n.157 (cd “Decreto Fiscale”); (iii) il Regolamento Delegato(UE) n. 2019/1827; (iv) il DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (cd “Cura Italia”); (v) il DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd “Decreto Rilancio”); (vi) DL 16 luglio 2020, n. 76 (cd “Decreto Semplificazioni”), *per quanto applicabile*;

- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornamenti al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti « *Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici* », *per quanto applicabile*
- VISTO** l'art. 5 del DL 135/2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione”, *per quanto applicabile*
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitali» (cd Decreto Semplificazioni) , *per quanto applicabili*
- VISTA** la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Leg 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione snellimento delle procedure
- VISTO** il D.l. 326/95 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”
- VISTA** la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97 “Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal FSE”
- VISTE** le Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023
- VISTE** le disposizioni previste dall’art. 225, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 le disposizioni di cui agli articoli 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 che acquistano efficacia dal 1 gennaio 2024

ADOTTA

il seguente regolamento di istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell’istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture (sezione I), l’elenco degli operatori economici (sezione II) nonché le attività istruttorie e contrattuali inerenti il reclutamento degli esperti esterni (sezione III)

SEZIONE I: REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



SEZIONE II: COSTITUZIONE, TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

SEZIONE III: REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI TRAMITE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

Redatto ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e della Circolare n. 2/2008 del 11 marzo 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sommario

SEZIONE I - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5
ART. 1 – Principi di Applicazione	5
ART. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale	5
ART. 3 - Autonomia negoziale.....	7
ART. 4 - Procedura di affidamento.....	7
ART. 5 - Strumenti di acquisizione.....	9
ART. 6 - Adempimenti preliminari.....	10
ART. 7 - Il responsabile unico del progetto (RUP)	10
ART. 8 - Indagine di mercato.....	10
ART. 9 Attività istruttoria:.....	10
Art. 10 - Decisione a contrarre.....	11
Art. 11 Procedure per l'affidamento dei contratti	12
Art. 12 Stipula del contratto	15
Art. 13 -Pubblicità	15
Art. 14 Norme di comportamento dei fornitori	16
ART. 15- Motivi di esclusione ed esclusione controlli	17
Art. 16 Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo	17
ART. 17 - Inventario dei beni	18
ART. 18 – Garanzie provvisorie	18
ART. 19 - Acquisizioni in regime di "infungibilità" e di "esclusività tecnica"	19
ART. 20 - Accordi di rete	19
Art. 21 Gestione del fondo economale.....	20
ART. 22 - Contratti di sponsorizzazione.....	21
ART. 23 - Utilizzazione di locali appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi	21
Art. 24 – Disposizioni finali	22
ART. 25 - Pubblicità	22
SEZIONE II: COSTITUZIONE, TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI	23
1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	23
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	23
3. DEFINIZIONI.....	23
4. COSTITUZIONE DELL'ELENCO	24
5. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO	25
6. CRITERIO D'ISCRIZIONE	25
7. ORDINE D'ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL'ELENCO	25
8. REQUISITI DI AMMISSIONE.....	25
9. MODALITÀ D'ISCRIZIONE	26
10. VERIFICA DEI REQUISITI	26
11. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE	26



12.	CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE	26
13.	DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE.....	26
14.	PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ELENCO	27
15.	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI	27
16.	SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE.....	27
17.	CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	27
18.	PRINCIPI GENERALI	27
19.	ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI	28
20.	FASCE DI VALORE.....	28
21.	AFFIDAMENTI DIRETTI	28
22.	STRUMENTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI.....	28
23.	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.....	28
24.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
25.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	29
26.	Allegato A CATEGORIE MERCEOLOGICHE	29
27.	Allegato C - FASCE DI VALORE ECONOMICO / PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	31
SEZIONE II REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018.....		32
Art. 1 - (Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)		32
Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti		32
Art. 3 - (Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione).....		33
Art. 4 (Contenuto degli avvisi)		33
Art. 5 - Procedura comparativa.....		35
Art. 6- Tipologie contrattuali.....		36
Art. 7 (Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche).....		36
Art. 8 (Affidamento a soggetti esterni).....		36
Art. 9 (Procedura per il conferimento degli Incarichi)		37
Art. 10 (Deroga alla procedura comparativa)		37
Art. 11 (Tipologie di rapporti negoziali).....		38
Art. 12 (Stipula del contratto e della lettera di Incarico)		38
Art. 13 (Durata dell'Incarico)		39
Art. 14 (Fissazione del compenso)		39
Art. 15 -(Obblighi fiscali e previdenziali).....		40
Art. 16 (Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)		40
Art. 17 -(Controllo preventivo della Corte dei Conti)		40
Art. 18 (Obblighi di trasparenza).....		40
Art. 19 - Interventi di esperti a titolo gratuito		41
Art. 20 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni.....		41
Art. 21 – Incarichi nei progetti PON – POR - PNRR.....		41
Art. 22 (Modifiche al presente Schema di Regolamento).....		41
Art. 23 - (Entrata in vigore).....		41
Art. 24 – Pubblicità del regolamento.....		42



SEZIONE I - REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 1 – Principi di Applicazione

1. L'Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le prescrizioni previste dal DI 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. L'attività negoziale si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e in particolare dal principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltre ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale

ART. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del DI 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a € 140.000,00 (IVA esclusa) .
3. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25 D.lgs. 165/2001.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 62/05.
5. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (cd. frazionamento artificioso).
6. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto descrittivo stabiliti nei documenti di gara.
7. I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per il l'Istituto sono riassunte nello schema a seguire:

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO	RIFERIMENTI NORMATIVI
----------	-----------	-------	--------------------------



0 – 4999,99	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici).	Artt. 50 c. 1 lett b) e 49 c. 6 D.Lgs. 36/20236 – Titolo V D.I. 129/2018;
5.000 – 139.999 ,99 (149.999,99 per lavori)	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. b D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
Da 140.000,00 per servizi o forniture fino alle soglie di cui all'art. 14*	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. e D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
da 150.000 a 1.000.000 per lavori oppure altro <i>limitesuperiore se modificato da normative primarie/europee</i>	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. c D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;
Da 1.000.000,00 per lavori fino alle sogliedi cui all'art. 14	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – rispetto delle indicazioni e di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI	Art. 50 c. 1 lett. d D.Lgs. 36/2023 – Titolo V D.I. 129/2018;

Soglie di rilevanza europea

- Per l'applicazione del Codice (D. Lgs. 36/2023) e secondo quanto stabilito dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, le soglie di rilevanza europea attualmente in vigore sono:
 - a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla



direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

▪ Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, gli importi indicati nella precedente Tabella si ritengono automaticamente modificati alla rideterminazione operata dalla Commissione europea.

-Qualificazione stazione appaltante

In base al combinato disposto dell'art. 62, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.4 del Codice dei contratti pubblici, la qualificazione è necessaria per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti mentre non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

ART. 3 - Autonomia negoziale

Con la Delibera di adozione del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente a effettuare acquisti diretti di servizi, forniture e lavori fino alle soglie definite nel presente articolo, a norma di quanto disciplinato dall'art. 45 comma 2 lett. a) del D.l. nr. 129/2018.

ART. 4 - Procedura di affidamento

Le Istituzioni scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero:

a) affidamento diretto per **lavori di importo inferiore a €150.000** (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **di importo inferiore a € 140.000** (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;



- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa);
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel rispetto dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 gli affidamenti saranno nel rispetto del principio di rotazione avverso, in applicazione del quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5000,00 IVA esclusa.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto.

Ai sensi dell'art. 49, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 vengono determinate le seguenti fasce di valore economico:

FASCIA	SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO
1	0 – 5.000 + IVA	Affido Diretto senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico (es. manutenzione locali e impianti tecnici e tecnologici).
2	SUPERIORE A 5.000 + IVA E FINO A 10.000 + IVA	Affido diretto anche senza consultazione di più O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI
3	superiore a €	Affido diretto CON	Garanzia dei principi di parità



	10.000,00 + IVA e fino a € 40.000,00 +	consultazione di almeno 2 O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI
4	superiore a € 40.000,00 +IVA e fino a € 140.000,00 + IVA	Affido diretto CON consultazione di almeno 3 O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal CdI


Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dall'art 49, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023.

f) Ai sensi dell'articolo 225, c. 8, del D.Lgs. n. 36/2023, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

ART. 5 - Strumenti di acquisizione

1. L'Istituzione scolastica rispetta la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SpA:

- a) utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP SpA per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica merceologica richiesta e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- b) in assenza di convenzioni quadro attive presenti su CONSIP SpA o in presenza di tali convenzioni, ma giudicate inadeguate a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituzione Scolastica dovrà rifornirsi attraverso il nuovo sistema di appalti digitali tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate presenti nella BDNCP, tra cui attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), altro strumento di CONSIP SpA;
- c) per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici e di connettività, l'Istituzione Scolastica utilizzerà in via esclusiva gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP SpA (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512).



ART. 6 - Adempimenti preliminari

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica acquisisce il CIG (Codice Identificativo Gara), ove previsto acquisisce il CUP (Codice Unico di Progetto) e predispose il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), se necessario.

ART. 7 - Il responsabile unico del progetto (RUP)

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica, con atto formale del Dirigente scolastico, individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che svolge tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D. LG. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023 , o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi

ART. 8 - Indagine di mercato

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, l'Istituzione Scolastica potrà svolgere consultazioni preliminari di mercato che hanno carattere informale nel caso di affidamento diretto, ferma restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende acquistare.
2. Tale attività può essere svolta tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi (anche del MePA), la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni con riferimento alla procedura di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e b) del presente Regolamento anche attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (manifestazione di interesse) o procedure telematiche offerte dal MePA.

ART. 9 Attività istruttoria:

Il DSGA procede ad istruire l'attività negoziale definendo il fabbisogno di forniture e servizi tramite individuazione del quantitativo e categoria merceologica previa verifica dei beni e dei servizi e relative indagini sugli importi presunti.

Se il prodotto o servizio è reperibile nel catalogo delle convenzioni CONSIP, il contratto è sottoscritto direttamente dal Dirigente Scolastico previa decisione di contrarre, in quanto tutta la fase istruttoria è già stata svolta da CONSIP SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, l'istituto - obbligato ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni



di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali - procederà ad acquisti all'esterno di Consip esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Alternativamente, qualora non vi siano Convenzioni Consip attive o il bene/servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, si procederà con gli strumenti forniti dal ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) così come presenti sul portale www.acquistinretepa.it. L'Istituto potrà effettuare istruttoria di acquisto tra le offerte ivi presenti, quindi, tramite comparazione delle offerte del medesimo prodotto e selezionando per l'acquisto quella al prezzo più basso, ovvero tramite richiesta di offerta se trattasi di prodotti dei quali non è possibile effettuare un confronto omogeneo, sempre nel rispetto delle procedure di ogni soglia di valore di cui all'art. 2.

Pur se non presente nel catalogo Convenzioni, il ricorso al catalogo Me.Pa. è da ritenersi obbligatorio per TUTTE le categorie merceologiche.

Art. 10 - Decisione a contrarre

1. L'Istituto Scolastico procede all'affidamento, a seconda delle soglie su indicate, previa Decisione a contrarre di indizione della procedura di affidamento.
2. La decisione a contrarre è l'atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante di una pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
3. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (D. lgs. 36/2023, art. 17: Fasi delle procedure di affidamento).
4. Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di procedere all'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura, provvede:
 - all'emanazione di una determina per l'indizione della procedura, con contenuto conforme a quanto disciplinato dal punto 3.1.2 o 3.1.3 delle Linee Guida ANAC;
 - all'emanazione di una determinazione in forma semplificata, in caso di affidamento diretto.
5. La decisione a contrarre - propedeutica all'avvio dell'attività negoziale - deve contenere quali elementi essenziali:
 - la definizione della procedura da adottare;
 - la volontà e motivazione a contrarre;
 - l'ammontare dell'appalto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione delle offerte;
 - l'individuazione del RUP.
6. La decisione a contrarre semplificata deve contenere quali elementi essenziali:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;



- il fornitore;
- le ragioni della scelta del fornitore;
- il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali ove richiesti.

Art. 11 Procedure per l'affidamento dei contratti

Per quanto concerne le procedure di Affidamento Diretto (come specificate art. 4), l'istituto procede mediante Ordine Diretto, Trattativa Diretta o Confronto di Preventivi sulla Piattaforma MePa.

In caso di **Ordine Diretto**, dopo aver consultato sul catalogo MePa il bene o servizio di cui l'istituto necessita ed individuato l'operatore economico, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico e prima della stipula del contratto procede alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di **Trattativa Diretta**, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante la consultazione del catalogo MEPA degli operatori iscritti nell'apposita categoria merceologica, pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma MEPA per la negoziazione, ossia **Condizioni di Servizio/Fornitura, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto**. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i documenti trasmessi dall'operatore economico invitato a partecipare e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico se il preventivo presentato dallo stesso risulta conforme alle esigenze dell'istituto. Prima di procedere alla stipula del contratto si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023

Confronto di Preventivi (CP): è una modalità di negoziazioni sul MePA. Attraverso il Confronto di Preventivi le amministrazioni possono invitare uno o più operatori economici all'interno del Mercato elettronico a presentare un'offerta e l'oggetto della negoziazione può essere una sola categoria di beni o servizi. Con tale modalità si può acquistare un unico lotto acquisendo il relativo CIG. In caso di Confronto di preventivi, l'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema MEPA, pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. L'Istituzione scolastica carica gli atti e i documenti predisposti sulla Piattaforma MEPA per la negoziazione, ossia **Richiesta di Preventivi, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari ed eventuale Capitolato Tecnico o**



dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione del preventivo richiesto, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti i preventivi inviati dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi del preventivo, l'Istituzione scolastica adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato il preventivo maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Prima di procedere alla stipula del contratto si procederà alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023.

1. per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo sia superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 o di lavori il cui importo sia superiore €150.000,00 (IVA esclusa) e fino alle soglie comunitarie in vigore

a) **Richiesta di Offerta SEMPLICE (RDO SEMPLICE):** è una delle due modalità di gara presenti sul MePA che ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Può essere inviato a uno o più operatori economici, ma può anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta economica.

b) **Richiesta di Offerta EVOLUTA (RDO EVOLUTA):** A differenza della RDO SEMPLICE, la RDO EVOLUTA può essere riferita sia ad un lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi) e il criterio di aggiudicazione può essere sia quello del minor prezzo che quello del miglior rapporto qualità-prezzo. Il CPV è obbligatorio; si possono inserire più CPV (massimo 100 CPV specificando il peso di ognuno nella negoziazione oppure specificando il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG) anche sullo stesso lotto. La Richiesta di Offerta EVOLUTA può essere inviata a uno o più operatori economici, ma può anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti tutte le buste: amministrativa, tecnica ed economica.

Per quanto concerne gli affidamenti mediante procedure negoziate senza bando (per le soglie specificate nel paragrafo 2), si procederà mediante Richiesta di Offerta – semplice o evoluta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs.36/2023 – sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. L'istituto procede all'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di affidamento mediante pubblicazione di un avviso di indagine di mercato preliminare, individuazione degli operatori nell'ambito del sistema MEPA o mediante consultazione dell'Albo fornitori istituito presso l'istituto (di cui Procedura PGI07.01 "Approvvigionamento e Fornitura" del Manuale di Gestione della Qualità), pubblica sul sito dell'Istituzione scolastica la decisione di contrarre, con cui è autorizzata l'indizione della procedura, sono approvati gli atti relativi alla procedura medesima ed è nominato il RUP. Si provvederà ad inoltrare sul MePa agli operatori economici la lettera di invito contenente, anche in separati allegati, i seguenti elementi minimi:

a) Principali clausole contrattuali quali l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto con esclusione dell'IVA eventuali penali e termini temporali per l'esecuzione della prestazione, nonché schema vero e proprio di contratto e di capitolato tecnico se predisposti;



- b) I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- d) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi a base della valutazione/ponderazione delle offerte, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
- g) l'eventuale clausola che prevede di procedere o non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- h) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- i) il nominativo del RUP.

Inoltre, l'Istituzione scolastica carica, altresì, sulla Piattaforma MEPA gli atti propedeutici alla negoziazione suddivisa per Busta Amministrativa, Tecnica ed Economica, ossia Disciplinare della procedura negoziata, Schema di Contratto, Dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'operatore economico, Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Capitolato Tecnico o dichiarazioni aggiuntive richieste all'operatore economico in ragione della categoria merceologica e della fornitura in oggetto. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte richieste, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) provvede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte inviate dai concorrenti e procede al loro esame e alla relativa valutazione. A valle dell'analisi delle offerte, l'Istituzione scolastica procede ad aggiudicazione provvisoria, verifica i requisiti dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 e se positivi adotta e pubblica sul proprio sito istituzionale la Decisione di contrarre del servizio o della fornitura nei confronti dell'operatore economico che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di minor prezzo e/o miglior rapporto qualità/prezzo.

Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del miglior rapporto qualità/prezzo art. 108 D.Lgs. 36/2023, il DS, provvede, dopo la scadenza della presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 36 del 2023, e i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, il Dirigente Scolastico, o il RUP da lui nominato, procede alla valutazione delle offerte pervenute. L'individuazione dell'affidatario è sempreeffettuata dal Dirigente Scolastico.

Successivamente si procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere



costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 12 Stipula del contratto

L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario e preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati su di esso, provvede alla stipula del contratto.

Il contratto conterrà i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori, dei beni e dei servizi / oggetto della prestazione
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
- c) le condizioni di esecuzione
- d) il termine di ultimazione dei lavori
- e) le modalità di pagamento
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto
- g) le eventuali garanzie a carico dell'esecutore
- h) apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- i) apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente alla prestazione oggetto del contratto.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Art. 13 -Pubblicità

Per la pubblicità in ambito nazionale, la [Piattaforma per la pubblicità legale](#) presso la BDNCP [ANAC | Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale \(anticorruzione.it\)](#) sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici. Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso il sito istituzionale dell'istituto. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.

In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale



anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul [portale dati aperti](#) dell'ANAC stessa.

Art. 14 Norme di comportamento dei fornitori

Le imprese partecipanti alle procedure del presente Regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla Legge 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto; il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima.

Qualunque "impresa" coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall'Istituto si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

A tutte le imprese concorrenti è vietato accedere, in fase di procedura, agli uffici dell'Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 36/2023, nonché in osservanza di quanto indicato nell'avviso di preinformazione (richiesta di chiarimenti all'Ufficio informazioni complementari) o nell'invito a presentare offerta (presa visione di spazi, locali) sempre avvisando per tempo il RUP/DS.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all'Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o alla stipula del contratto e alla sua esecuzione.

Tutte le imprese debbono rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto e al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della



concorrenze della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione dello stesso per colpa dell'impresa appaltatrice e può essere motivo di esclusione dall'elenco fornitori.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere il patto di integrità, così come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ambito regionale – Direzione Generale.

Tali patti di integrità prevedono che gli operatori economici conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

Il patto di integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

ART. 15- Motivi di esclusione ed esclusione controlli

Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art 5, del DL 135/2018, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.

Sull'aggiudicatario saranno effettuati i controlli ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, come di seguito specificati:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 16 Verifica delle forniture e delle prestazioni – collaudo

I lavori, i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per effettuare le attività di collaudo dei lavori l'istituto nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. Il saldo del pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - Inventario dei beni

Il DSGA iscrive ad inventario le categorie di beni previsti all'art. 31 del DI 129/2018, nelle modalità dallo stesso regolate, di valore superiore a € 200,00 IVA inclusa.

ART. 18 – Garanzie provvisorie

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

1. Per tutti gli affidamenti e concessioni l'Istituzione scolastica deve richiedere all'operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva in conformità all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53, c.4 del D. Lgs. n. 36/2023, in casi debitamente motivati e facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesto, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. Negli affidamenti di importi superiori alle soglie individuate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, effettuate attraverso le modalità della procedura negoziata, le garanzie richieste saranno quelle previste dagli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.



La garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino adodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

ART. 19 - Acquisizioni in regime di "infungibilità" e di "esclusività tecnica"

1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei casi di seguito riportati:

- a) per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI SOFTWARE nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura, ovvero non garantisca l'adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l'aver predisposto la struttura della rete e degli apparati software ed hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;
- b) per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione, risultano sproporzionati.

2. Per costi "sproporzionati" si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall'Istituzione Scolastica quali, indicativamente: formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati

ART. 20 - Accordi di rete

1. L'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 46 del D.I. 129/2018, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare procedura di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti a norma dell'art. 47 del D.I. 129/2018.
2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono prevedere espressamente la delega delle relative funzioni al dirigente dell'Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno



parte e le relative responsabilità.

3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
4. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi e le responsabilità del Dirigente Scolastico applicabili all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.I. 129/2018, nonché quelle relative alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 21 Gestione del fondo economale

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato. Possono essere imputate al fondo minute spese dal DSGA i pagamenti relativi alle seguenti tipologia di spesa:

- spese postali spese telegrafiche carte e valori bollati spese di registro e contrattuali abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale tramite bollettino postale
- minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica
- imposte e tasse e altri diritti erariali
- minute spese di cancelleria
- duplicazione di chiavi di armadi, ascensori, locali scolastici
- minute spese per materiali di pulizia
- piccole riparazioni e manutenzione delle attrezzature tecniche, informatiche, fotocopiatrici, stampanti e macchine di ufficio
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali
- spese per acquisto di materiale didattico, scientifico e materiale bibliografico, reperibile tra i fornitori vicini all'Istituzione Scolastica ai fini di una spedita attività negoziale
- Spese per acquisto di materiale di pulizia sicurezza e vestiario antinfortunistico
- Liquidazione di tariffe, bolli e altri corrispettivi verso P.A. per procedure amministrative

Altre piccole spese di carattere occasionale non rientranti nel precedente elenco, che presuppongono l'urgenza e il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente, delle quali verrà dato debito conto nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.

L'ammontare del fondo economale annuo è stabilito in **1.000,00 Euro** per l'intero esercizio finanziario, detto importo potrà essere variato solo con una variazione della somma originariamente determinata e sempre con provvedimento del Consiglio di Istituto.

Il limite massimo per ogni singola spesa è fissato in **€ 50,00 IVA inclusa**.

Non soggiacciono a tale limite le spese per l'acquisto di: abbonamenti a periodici e riviste, imposte, tasse, canoni.

Il Direttore contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui art. 40, comma 1 lettera f) del D.I. citato e provvede alla chiusura del fondo economale di cui al presente articolo entro il 31 dicembre di ogni anno.



ART. 22 - Contratti di sponsorizzazione

Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

1. Ai sensi dell'art 45, comma 2 lettera b) del D.l. 129/2018, si accorda la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
3. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza dei rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
4. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
5. Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
6. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola ci si può avvalere della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
7. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
8. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
9. A titolo esemplificativo, non esclusivo, la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
 - a. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del PTOF;
 - b. giornalino dell'Istituto;
 - c. sito internet;
 - d. progetti finalizzati e attività conto terzi;
 - e. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
 - f. manifestazioni, gare e concorsi.

ART. 23 - Utilizzazione di locali appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi

1. L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al regolamento di istituto e alle convenzioni stipulate con gli EE.LL.
2. I locali dell'Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.

I soggetti utilizzatori dei locali dell'Istituto assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando l'Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) delle spese previste con l'utilizzo.

3. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione ridotta alla durata



dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.

4. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.

5. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

ART. 25 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell'Istituto, nella sezione Amministrazione trasparente/Atti Generali e Albo on line.

delibera n. 27 del Consiglio di istituto del 23/01/2024



SEZIONE II: COSTITUZIONE, TENUTA E REVISIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente Regolamento è emanata, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici ed in armonia con quanto previsto dall'allegato II.1 al medesimo Codice, la disciplina interna per la costituzione, la tenuta e la revisione dell'elenco degli operatori economici e la conduzione delle procedure di affidamento indette per l'appalto di forniture, servizi e lavori, nonché per la concessione di servizi, di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, formano principale riferimento normativo i principi e le disposizioni contenute nelle fonti di seguito enunciate:

- art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni sul ricorso alle convenzioni (quadro) stipulate dalla Concessionaria di servizi informatici pubblici (CONSIP Spa) per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato;
- art. 58, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni di dettaglio sul ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed agli strumenti informatici ed elettronici predisposti dalla CONSIP Spa per l'acquisizione di beni e servizi;
- Capo I, II e III, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recanti disposizioni sulla formazione degli atti e dei documenti prodotti agli organi della pubblica amministrazione;
- art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in merito alle incompatibilità ed al divieto di cumulo di impieghi ed incarichi dei pubblicidipendenti;
- Capo I, II e IV, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recanti norme sull'identità ed il domicilio digitale, sulla trasmissione delle informazioni e sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici;
- art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- Parte I e II del Libro I, e Parte I, III, IV e V del Libro II, nonché gli allegati I.1, I.3, II.1, II. 8, II.10, II. 20, al Codice dei contratti pubblici approvato col D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3. DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento, si intende per:

- a. *"Stazione appaltante"*,
- b. *"Codice dei contratti pubblici"* o *"Codice"*, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- c. *"Regolamento"*, il presente atto, adottato in conformità ai principi e alle disposizioni contenute nell'art. 50 e nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
- d. *"Operatore economico"*, qualsiasi persona (fisica o giuridica) o Ente in grado di offrire, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti all'oggetto dell'appalto o della concessione;
- e. *"Elenco degli Operatori economici"*, *"Elenco"* o *"Albo"*, l'elenco degli Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, interessati all'affidamento di appalti o concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituito ed aggiornato in conformità ai



- principi ed alle disposizioni contenute nell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici;
- f. *“Domanda d’iscrizione”*, l’istanza con la quale l’Operatore economico (interessato) chiede di essere iscritto nell’elenco/albo degli Operatori economici da interpellare per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - g. *“Attività prevalente”*, l’attività in concreto espletata dall’Operatore economico nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante la quale ha maturato una specifica e documentata esperienza nel settore merceologico afferente all’appalto o alla concessione da aggiudicare;
 - h. *“Richiesta di aggiornamento”*, la comunicazione con la quale l’Operatore economico iscritto nell’elenco/albo chiede la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati trasmessi con la domanda d’iscrizione;
 - i. *“Contratto/i”*, i contratti stipulati a qualsiasi titolo dalla Stazione appaltante per il soddisfacimento delle esigenze di funzionamento proprie o degli Organismi amministrativamente supportati, all’esito delle procedure di affidamento indette ed esperite nelle forme e nei termini disciplinati dal Codice dei contratti pubblici;
 - j. *“Affidamento diretto”*, la procedura attraverso la quale la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione del contratto ad un Operatore economico scelto o selezionato discrezionalmente;
 - k. *“Sito istituzionale dell’ Istituto LICEO ARTISTICO E. CATALANO Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara ed Avvisi”*;
 - l. *“Anagrafe degli Operatori economici”*, l’Anagrafe istituita presso l’ANAC degli Operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici;
 - m. *“Fascicolo virtuale dell’Operatore economico”*, il fascicolo virtuale conservato presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” (MEPA), il Mercato della Pubblica Amministrazione realizzato dalla Concessionaria dei servizi informatici pubblici (CONSIP Spa) e messo a disposizione delle Stazioni appaltanti per l’effettuazione di acquisti a catalogo o l’esecuzione di confronti competitivi tra gli Operatori economici abilitati;
 - n. *“Domicilio digitale”*, un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
 - o. *“Firma digitale”*, un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiaviccrittografate in grado di rendere univoca e manifesta la provenienza e l’integrità di un documento informatico;
 - p. *“Documento informatico”*, il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati, giuridicamente rilevanti;
 - q. *“Posta elettronica certificata”*, sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio o l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

4. COSTITUZIONE DELL'ELENCO

Al fine di favorire l’accesso degli Operatori economici, in possesso dei requisiti di ammissione, alle procedure di affidamento indette dall’Istituto **LICEO ARTISTICO E. CATALANO** è costituito, in attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ed in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, un apposito elenco nel quale sono raccolti i dati di carattere personale, tecnico ed economico degli Operatori economici interessati.



5. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco è articolato in 4 (quattro) distinte sezioni:

- Sezione I), Fornitori di beni;
- Sezione II), Prestatori di servizi;
- Sezione III) Lavori – Opere generali;
- Sezione IV) Lavori – Opere specializzate

Ogni sezione è suddivisa in categorie/sottocategorie merceologiche o di lavori, secondo lo schema riportato nel presente Regolamento (**Allegato A**)

6. CRITERIO D'ISCRIZIONE

L'iscrizione degli Operatori economici nell'ambito delle sezioni è effettuata secondo il criterio dell'attinenza dell'attività prevalente svolta alla categoria/sottocategoria merceologica di beni, servizi o di lavori, previste nello specifico schema (**Allegato A**). A tal fine, l'Operatore economico specifica, nella domanda d'iscrizione, la sezione nella quale intende iscriversi, l'attività prevalente esercitata, così come enunciata nella visura camerale alla voce "attività, albi, ruoli e licenze", le categorie/sottocategorie merceologiche di beni, servizi o di lavori ad essa attinenti, le fasce di valore per le quali intende concorrere, l'area geografica (nazionale o regionale) nella quale intende limitare l'esecuzione degli appalti o concessioni oggetto di aggiudicazione.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revisionare, aggiornare e modificare le sezioni, nonché le categorie/sottocategorie merceologiche, al fine di armonizzare l'elenco degli Operatori economici alle piattaforme di approvvigionamento digitale che, in forza delle richiamate disposizioni normative, è tenuta ad adoperare.

7. ORDINE D'ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL'ELENCO

In ossequio al principio di imparzialità, l'iscrizione dell'Operatore economico nella Sezione di interesse e nella categoria/sottocategoria pertinente è effettuato secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione.

Per la formazione degli elenchi relativi alle categorie/sottocategorie merceologiche di beni, servizi o lavori, indicate nel previsto schema (**Allegato A**), il numero minimo di Operatori economici è pari a 3 (tre). Pertanto, per gli affidamenti relativi alle categorie/sottocategorie merceologiche e di lavori per le quali non è stato possibile procedere alla formazione degli elenchi, per mancanza di interesse o di candidati idonei, la Stazione appaltante procederà nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 50 e nell'allegato II. 1 al Codice dei contratti pubblici.

La formazione dell'elenco non costituisce graduatoria o assegnazione di punteggio o di qualsivoglia altra classificazione di merito, né tantomeno genera (in seno agli Operatori economici iscritti) un legittimo affidamento alla stipula di eventuali contratti di appalto o di concessione se non previo esperimento delle procedure di cui all'art 17 del Codice.

8. REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a presentare la domanda d'iscrizione gli Operatori economici di cui agli artt. 65 e seguenti del Codice dei contratti pubblici che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:

- a. siano iscritti nell'anagrafe degli Operatori economici di cui all'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;
- b. siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, previsti dagli artt. 94 e seguenti del medesimo Codice;
- c. siano abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli affidamenti superiori alla soglia di 5.000,00 €.



Per gli affidamenti superiori alla soglia su indicata, l'Operatore economico non abilitato è interpellato solo qualora l'oggetto dell'affidamento (servizi, beni o lavori), per il quale la Stazione appaltante procede, non è disponibile nell'ambito dei bandi o dei cataloghi pubblicati sul mercato elettronico.

All'atto dell'indizione della procedura di affidamento (del singolo appalto o concessione), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere il possesso di specifici requisiti di partecipazione, comunque pertinenti e proporzionati alle esigenze da soddisfare.

I medesimi operatori economici non dovranno trovarsi, altresì, nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., né nelle situazioni di conflitti di interessi di cui all'art. 1, comma 9 – lett. e), della Legge n. 190/2012.

9. MODALITÀ D'ISCRIZIONE

È data facoltà agli Operatori economici in possesso dei requisiti richiesti di presentare la domanda d'iscrizione in qualsiasi momento.

Per l'iscrizione nell'albo, l'Operatore economico invia il previsto modulo (**Allegato B**), firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante, recante gli elementi identificativi e la forma giuridica con la quale chiede di essere iscritto, all'indirizzo PEC pasl01000v@pec.istruzione.it. La domanda è corredata dall'autodichiarazione completa ed aggiornata, di cui al comma 4 dell'art. 91 del Codice (DGUE), attestante il possesso dei requisiti di ammissione.

10. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione appaltante si riserva di verificare in qualunque momento, anche a campione, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, dichiarati dall'Operatore economico.

La verifica è operata con gli strumenti di cui agli artt. 22 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

11. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO D'ISCRIZIONE

Il procedimento di ammissione dell'Operatore economico è concluso entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il predetto termine è postposto per il tempo necessario al compimento del soccorso procedimentale necessario al perfezionamento della domanda di iscrizione.

12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE

Oltre al difetto dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4.1 Capo IV del presente Regolamento, rappresentano cause di esclusione dalla procedura d'iscrizione:

- a. le domande prive degli elementi identificativi dell'Operatore economico o prive di sottoscrizione;
- b. le domande carenti, incomplete o difformi, per le quali l'Operatore economico non ha adempiuto, nei termini indicati dalla Stazione appaltante, alla relativa regolarizzazione.

13. DURATA, VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione ha validità dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

La validità dell'iscrizione decade con la cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco con il rinnovo dell'elenco.

L'efficacia dell'iscrizione è sospesa nei casi previsti dal presente Regolamento. In caso di sospensione dell'efficacia, la Stazione appaltante non potrà inoltrare richieste di offerta, né l'Operatore economico potrà presentare offerte nell'ambito delle procedure di gara indette dalla medesima Stazione appaltante.

La pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco è effettuato nei modi e nei termini indicati nel presente Regolamento.



14. PUBBLICAZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL'ELENCO

L'Elenco è pubblicato sul profilo internet della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti".

L'aggiornamento dell'elenco è effettuato nei casi e nei termini di seguito indicati:

- a. a seguito della richiesta di cancellazione da parte dell'Operatore economico (immediato);
- b. per effetto del provvedimento di cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco (immediato);
- c. inserimento di nuove iscrizioni (alla scadenza di ciascun bimestre nel quale ha avuto termine il procedimento di ammissione).

Salvo diverse esigenze della Stazione appaltante, l'elenco è rinnovato a cadenza triennale. In caso di rinnovo, la Stazione appaltante ne dà comunicazione agli Operatori economici nei modi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 1, dell'allegato II.1 al Codice dei contratti pubblici.

15. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI

L'Operatore economico è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, non oltre 7 giorni dall'accadimento, ogni evento o circostanza che abbia determinato la perdita, anche parziale, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

In caso di interpello o di affidamento, la mancata comunicazione è equiparata alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 3, lett. b) del Codice dei contratti pubblici. Della relativa violazione la Stazione appaltante ne dà comunicazione all'Autorità, ai sensi del comma 15 dell'art. 96 del Codice.

16. SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE

Sono causa di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nell'elenco:

- a. la negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione degli affidamenti;
- b. la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- c. il compimento di gravi illeciti professionali.

La Stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica, potrà disporre in qualunque momento la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o la cancellazione dell'Operatore economico dall'elenco.

17. CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sono causa di cancellazione dall'elenco:

- a. la sottoposizione dell'Operatore economico alle procedure di liquidazione giudiziale, lo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
- b. la cessazione dell'attività;
- c. il mancato riscontro, per tre volte nel biennio, all'interpello della Stazione appaltante in ordine alla richiesta di offerta;
- d. l'iscrizione dell'Operatore economico nel Casellario informatico tenuto dall'ANAC;
- e. la sussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice, fatte salve le facoltà ed i termini previsti dal comma 6 dell'art. 96.

18. PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti di forniture di beni e servizi, di lavori e di concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.



Al fine di poter contemperare il principio del risultato con le esigenze di apertura al mercato, agli affidamenti di importo superiore ai 5.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria sono applicate le disposizioni contenute negli artt. 49 e 50 del Codice.

19. ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

In ossequio al divieto di aggiudicazione dell'appalto o della concessione al contraente uscente, in caso di affidamento diretto è applicato – per gli appalti e le concessioni afferenti al medesimo settore merceologico od alla medesima categoria di opere – il principio della rotazione per fasce di valore economico.

20. FASCE DI VALORE

Ai fini della rotazione degli affidamenti, le procedure di scelta del contraente sono suddivise per fasce di valore (al netto dell'IVA) così come riportate nel previsto schema riepilogativo (**Allegato C**) al presente Regolamento.

21. AFFIDAMENTI DIRETTI

In caso di affidamento diretto, l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione è effettuata secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, a favore del primo Operatore economico idoneo, avendo riguardo - per la medesima fascia di valore - del divieto di aggiudicazione al contraente uscente.

L'aggiudicazione è operata per scorrimento della lista degli Operatori economici iscritti nella pertinente categoria/sottocategoria merceologica o dei lavori, in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'appalto o la concessione. Laddove, tuttavia, i termini per il soddisfacimento dell'esigenza lo consentano, per saggiare le condizioni economiche del mercato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare, anche informalmente, due o più operatori economici iscritti nell'elenco. L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'Operatore economico che avrà formulato il preventivo/offerta più vantaggioso. In tal caso, all'aggiudicatario è applicato, per gli appalti o le concessioni successive e rientranti nella medesima fascia di valore, il vincolo della rotazione degli affidamenti.

22. STRUMENTI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

La Stazione appaltante verifica l'assenza delle cause di esclusione od il possesso dei requisiti di partecipazione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

Costituiscono mezzi di prova adeguati i certificati, i provvedimenti, le attestazioni rilasciate dagli Uffici, Enti od Organismi di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice dei contratti pubblici. PARTE III

23. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni o gli scambi di informazioni sono effettuate mediante l'uso del domicilio digitale, di cui agli artt. 3-bis, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) 679/2016:

- i dati forniti (dagli Operatori economici) sono trattati unicamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura d'iscrizione e sono comunicati a terzi, nella misura strettamente necessaria, per gli scopi previsti dalla Legge o per la gestione del rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dell'affidamento;
- il conferimento dei dati e l'autorizzazione al relativo trattamento è strettamente preordinata alla costituzione, tenuta, aggiornamento e revisione dell'elenco;
- l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura d'iscrizione o dall'elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la



cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e laddove non contrastante con la gestione dell'elenco o con l'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza.

25. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Ai fini della costituzione dell'elenco, il termine per la presentazione delle domande decorre dal ___ e cessa il _____.

Il termine per la valutazione delle istanze è fissato per il _____. Agli Operatori esclusi è data la facoltà di proporre istanze di chiarimenti od osservazioni entro il _____.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale entro il _____ ed assume efficacia a far data dal _____.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, per l'aggiornamento od il rinnovo dell'elenco, si applicano a decorrere dal 01/01/2024.

26. Allegato A CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Sezione I

BENI	
B1	Alimentari e affini
B2	Apparecchiature elettromedicali
B3	Arredi da laboratorio e sanitari
B4	Arredi per interni ed esterni
B5	Attrezzature e segnaletica stradale
B6	Attrezzature di laboratorio
B7	Attrezzature sportive, musicali e ricreative
B8	Cancelleria e forniture/attrezzature da ufficio
B9	Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali
B10	Carta
B11	Computer, tablet e componenti
B12	Consumabili da copia e stampa
B13	Cura della persona
B14	Dispositivi e sistemi di comunicazione audio e video
B15	DPI, equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa
B16	Elettrodomestici e attrezzature da cucina
B17	Ferramenta, idraulica ed edilizia
B18	Fonti rinnovabili ed efficientamento energetico

Sezione II

SERVIZI	
S1	Manutenzione Apparecchiature elettromedicali



S2	Manutenzione e riparazione Arredi per interni ed esterni
S3	Manutenzione Attrezzature di laboratorio
S4	Manutenzione Attrezzature sportive, musicali e ricreative
S5	Manutenzione attrezzature Audio, foto, video e luci
S6	Buoni pasto
S8	Manutenzione <i>Computer, tablet</i> e componenti
S9	Manutenzione Dispositivi e sistemi di comunicazione
S11	Gestione eventi
S12	Gestione rifiuti
S13	Informazione, comunicazione e <i>marketing</i>
S14	Lavanderia
S15	Logistica, facchinaggio, movimentazione merci e magazzino
S16	Manutenzione Macchine per ufficio
S17	Manutenzione e riparazione impianti
S18	Servizi di sicurezza dei luoghi di lavoro
S19	Organizzazione viaggi
S20	Pulizia immobili, disinfestazione e sanificazione impianti
S21	Servizi di sicurezza informatica trattamento dati
S22	Servizi di formazione del personale
S23	Servizi di <i>Catering</i>
S24	<i>Server e networking</i>
S25	Servizi di mobilità
S26	Servizi ICT
S27	Servizi per la gestione dell'energia
S28	Servizi sanitari tecnici e professionali
S29	Sicurezza informatica
S30	<i>Software</i>
S31	Stampa e grafica
S32	Manutenzione Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio
S33	Supporto specialistico
S34	Telefonia e connettività
S35	Verde, vivaismo e produzioni agricole
S36	Videosorveglianza, controllo accessi e antintrusione
	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI

Sezione III

LAVORI - OPERE GENERALI	
L1	OG 1 Edifici civili e industriali
L2	OG 9 Impianti elettrici
L3	OG 11 Impianti tecnologici
LAVORI - OPERE SPECIALIZZATE	
L4	OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia



L5	OS 24 Verde e arredo urbano
L6	OS 28 Impianti termici e di condizionamento
L7	OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

27. Allegato C - FASCE DI VALORE ECONOMICO / PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

FASCIA	IMPORTI PRESUNTI AL NETTO IVA		N./ ORIGINE FORNITORI DA INVITARE	PROCEDURA PREVISTA	CRITERI DI SELEZIONE
	da	a			Rotazione degli O.E.
1	1.000,00	5.000,00	BENI, SERVIZI, LAVORI: n. 1 O.E. invitato (è di massima escluso l'ultimo affidatario in riferimento alla specifica categoria)	Trattativa diretta con 1 O.E. o ordine extraMePA	Ordine di iscrizione degli O.E. nell'elenco fornitori
2	5.000,01	49.999,99	BENI E SERVIZI: almeno n. 2 O.E. invitati ove disponibili (sono esclusi, sino al completamento della rotazione di tutti gli O.E. iscritti nella specifica categoria, quelli già risultati affidatari)	Confronto tra almeno 2 preventivi (ove disponibili) senza il crisma dell'indagine di mercato.	Ordine di iscrizione degli O.E. nell'elenco fornitori
3	5.000,01	74.999,99	LAVORI: almeno n. 2 O.E. invitati ove disponibili (sono esclusi, sino al completamento della rotazione di tutti gli O.E. iscritti nella specifica categoria, quelli già risultati affidatari)	Confronto tra almeno 2 preventivi (ove disponibili) senza il crisma dell'indagine di mercato.	Ordine di iscrizione degli O.E. nell'elenco fornitori
4	75.000,00	149.999,99	LAVORI: almeno n. 3 O.E. invitati (sono esclusi, sino al completamento della rotazione di tutti gli O.E. iscritti nella specifica categoria, quelli già risultati affidatari)	Idonea procedura telematica con aggiudicazione in presenza di almeno 2 offerte valide	O.E. iscritti nella specifica categoria merceologica dell'elenco fornitori
3	50.000,00	139.999,99	BENI E SERVIZI: almeno 3 O.E. invitati (ove disponibili) (sono esclusi, sino al completamento della rotazione di tutti gli O.E. iscritti nella specifica categoria, quelli già risultati affidatari)	Idonea procedura telematica con aggiudicazione in presenza di almeno 2 offerte valide .	O.E. iscritti nella specifica categoria merceologica dell'elenco fornitori
4	140.000,00	214.999,99	BENI (non compresi nell'allegato III alla Direttiva 2014/24 UE): Tutti i fornitori dell'elenco + tutti gli O.E. che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla gara a seguito della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione	Idonea procedura telematica con consultazione di almeno 5 O.E. , ove esistenti, e aggiudicazione in presenza di almeno 3 offerte valide in 1° esperimento	O.E. iscritti nell'elenco fornitori e quelli che avranno manifestato l'interesse a partecipare
5	150.000,00	999.999,99	LAVORI: Tutti i fornitori dell'elenco + tutti gli O.E. che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla gara a seguito della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione	RdO con consultazione di almeno 5 O.E. , ove esistenti, e aggiudicazione in presenza di almeno 3 offerte valide in 1° esperimento	O.E. iscritti nell'elenco fornitori e quelli che avranno manifestato l'interesse a partecipare
6	1.000.000,00	5.381.999,99	LAVORI: Tutti i fornitori dell'elenco + tutti gli O.E. che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla gara a seguito della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione	RdO con consultazione di almeno 10 O.E. ed aggiudicazione in presenza di almeno 3 offerte valide in 1° esperimento	O.E. iscritti nell'elenco fornitori e quelli che avranno manifestato l'interesse a partecipare

delibera n. 28 del Consiglio di istituto del 23/01/2024



SEZIONE III REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

Art. 1 - (Finalità, principi e ambito di applicazione del presente Schema di Regolamento)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018 definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.

Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.

Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.

Rientrano nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile, a:

- a) personale interno;
- b) personale di altre Istituzioni Scolastiche;
- c) personale esterno appartenente ad altre PA;
- d) personale esterno (privati).
- e)

Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti

E' fatto divieto all'istituzione scolastica di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando quanto sopra, per le specifiche esigenze descritte nelle premesse e nell'art. 1 del presente Regolamento, cui non può far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

1. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
2. l'amministrazione deve accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.



5. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, è fatto, quindi, divieto alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 - (Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione)

L'individuazione di esperti nell'ambito del personale di altre istituzioni scolastiche statali, mediante collaborazioni plurime, precede quella di esperti estranei all'amministrazione

Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso, nel rispetto del seguente iter:

1. ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
2. in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
3. in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001;
4. al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione;
5. in via residuale, a soggetti privati.

Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.

L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'incarico specifico e la professione svolta.

L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..

Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 (Contenuto degli avvisi)

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. L'Amministrazione potrà inviare lettere di invito a specifici individui che dovranno però solo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

Quanto al contenuto dell'avviso di cui all'art. 3, esso potrà riportare, in via indicativa, i seguenti elementi:

- oggetto dell'incarico;



- profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
- specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
- modalità di realizzazione dell'incarico (livello di coordinazione);
- compenso previsto e modalità di remunerazione;
- durata dell'incarico;
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
- modalità di svolgimento della procedura di selezione;
- informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.

Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.

Non possono partecipare alla procedura in esame:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico (D.P.R. 223/1967, art. 2);
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
- i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.



Gli aspiranti devono essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritiene titolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

Art. 5 - Procedura comparativa

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, eventualmente anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti sia gli elementi professionali che quelli di corso studiorum, in particolare:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
- pregressa esperienza presso Amministrazioni pubbliche o private o istituzioni scolastiche

L'avviso può prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci. Trattasi di elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico.

- possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- esperienza di docenza universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- precedenti esperienze in istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- precedenti esperienze in enti privati / società / ditte nell'attività oggetto dell'incarico;
- corsi di aggiornamento frequentati.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso scuole
- sorteggio.



Nell'Avviso pubblico potrà essere comunque valorizzata l'esigenza della rotazione.

Art. 6- Tipologie contrattuali

Nel caso in cui l'istituzione scolastica si avvalga di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche si configura una collaborazione plurima ai sensi dell'art. 35 e 57 CCNL del 29/11/2007, considerata all'art. 9 del presente regolamento.

Nel caso in cui, invece, l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di collaborazione di lavoro autonomo che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

Pertanto nel caso in cui l'istituzione scolastica, nella realizzazione dell'attività progettuale inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o per determinate attività anche obbligatorie per legge, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare contratti di lavoro autonomo e più specificamente:

1. contratti di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata.
2. contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. con lavoratori autonomi liberi professionisti di cui al comma 1 dell'art. 53 del Tuir.

Art. 7 (Affidamento di Incarichi all'interno o al personale di altre Istituzioni Scolastiche)

L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.

Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenza di personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.
- Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:
 - deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
 - non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art. 8 (Affidamento a soggetti esterni)

Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:



- l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
- la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
- gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:
- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

Art. 9 (Procedura per il conferimento degli Incarichi)

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:

1. titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggio conseguito;
2. altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
3. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
4. eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
5. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
6. pubblicazioni e altri titoli.

L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.

L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.

La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art. 10 (Deroga alla procedura comparativa)

Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire Incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;



- prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
- precedente procedura comparativa andata deserta;
- collaborazioni meramente occasionali (che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (cfr. Circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica).

Art. 11 (Tipologie di rapporti negoziali)

L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).

I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.

I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.l. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.

Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.

Art. 12 (Stipula del contratto e della lettera di incarico)

Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti selezionati all'esito della procedura comparativa.

Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;



- corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
- modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
- possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
- informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Qualora l'Incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita LETTERA DI INCARICO, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:

- durata dell'Incarico;
- oggetto dell'Incarico;
- obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
- indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 13 (Durata dell'Incarico)

La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione

L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.

La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 14 (Fissazione del compenso)

Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.

Si applicano, in ogni caso, le norme o i CCNL che disciplinano nel dettaglio i compensi (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95).



La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 15 -(Obblighi fiscali e previdenziali)

Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.

Art. 16 (Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico)

Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 17 -(Controllo preventivo della Corte dei Conti)

L'efficacia dei contratti stipulati con soggetti esterni è soggetta, ai sensi dell'art. 3 lett. f- bis) della Legge n. 20 del 1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Sono esclusi dall'ambito del predetto controllo, fra gli Incarichi oggetto del presente Schema di Regolamento, le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e gli Incarichi di docenza (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Deliberazione n. 20/2009).

Art. 18 (Obblighi di trasparenza)

L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.

Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;

il curriculum vitae;

i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;



compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 19 - Interventi di esperti a titolo gratuito

E' prevista la possibilità di interventi specialistici gratuiti da parte di personale esterno all'Istituzione Scolastica. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni, nonché il possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Art. 20 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. L'istituzione scolastica deve procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni degli incarichi conferiti ad esperti esterni secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53 comma 14 del D.L.vo n. 165 del 2001.

Art. 21 – Incarichi nei progetti PON – POR - PNRR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Lazio o del PNRR, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

Art. 22 (Modifiche al presente Schema di Regolamento)

Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 23 - (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Art. 24 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nella sezione "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

delibera n. 27 del Consiglio di istituto del 23/01/2024